



**COMUNITA' MONTANA
DEL PIAMBELLO**



Comune di Besano



Comune di Clivio



Comune di Porto Ceresio



Comune di Satrio



Comune di Viggìù

**CONVENZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA TRANSNAZIONALE DEL SITO UNESCO MONTE SAN
GIORGIO.**

L'anno duemiladodici, il giorno quindici del mese di Ottobre, tra le parti:

- 1) **Comunità Montana del Piambello**, avente sede in Arcisate (Va), Via Matteotti 18, rappresentata dal Responsabile dell'Area Affari Generali, Sig. Marco Basile;
- 2) **Comune di Besano**, avente sede in Besano (Va), P.zza Della Chiesa nr.2, rappresentato dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile Bruttomesso Monica, autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza di deliberazione consiliare n. 40 del 27/9/2012 con cui è stata approvata la presente convenzione;
- 3) **Comune di Clivio**, avente sede in Clivio (Va), Via delle Sorgentei nr.7 rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva, Arch. Ciro Salzano autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza di deliberazione consiliare n.32 del 25/9/2012 con cui è stata approvata la presente convenzione;
- 4) **Comune di Porto Ceresio**, avente sede in Porto Ceresio (Va), Via Mazzini nr.43, rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva, arch. Fabio Lamon, autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza di deliberazione consiliare n.35 del 26/9/2012 con cui è stata approvata la presente convenzione,
- 5) **Comune di Saltrio**, avente sede in Saltrio (Va), Via Cavour nr.37, rappresentato dal Sindaco Franzì Giuseppe, Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni, autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza di deliberazione consiliare n.30 del 28/9/2012 con cui è stata approvata la presente convenzione,
- 6) **Comune di Viggiù**, avente sede in Viggiù (Va), Via Roma nr.10, rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, geom.Letizia Cracò, autorizzata alla stipula della presente convenzione in forza di deliberazione consiliare n.33 del 27/9/2012 con cui è stata approvata la presente convenzione,

di seguito nella presente convenzione definite "Parti";

considerato che:

- la decisione n. 27 Com 8C.7 della 27^a sessione del Comitato, tra l'altro “incoraggia le autorità svizzere ed italiane a collaborare per un'estensione transfrontaliera del Sito in territorio italiano” attraverso un processo di collaborazione instaurato tra i 14 comuni svizzeri e italiani del Monte San Giorgio in base al Protocollo di Besano (anno 2001) scaturito nel “concetto per una conoscenza finalizzata alla Gestione sostenibile del Monte San Giorgio”;
- a seguito dell'inserimento dell'intero territorio del Monte San Giorgio nella lista dei siti del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, si sono avviate le seguenti azioni:
 - a) istituzione nell'anno 2008 della Fondazione del Monte San Giorgio in Svizzera;
 - b) firma del protocollo d'intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lombardia, la Provincia di Varese, i Comuni di Besano, Clivio, Porto Ceresio, Saltrio e Viggiù, nonché il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Milano, la Comunità Montana Valceresio e la Camera di Commercio di Varese (anno 2008);
 - c) firma del memorandum fra il Ministero italiano e quello Svizzero competenti per il patrimonio in oggetto (anno 2008);
 - d) individuazione di ulteriori partner ed enti di riferimento, tra cui la Comunità Montana Valceresio, oggi trasformatasi in Comunità Montana del Piambello;
- concorrono alla valorizzazione del Sito i programmi e strumenti normativi che perseguono finalità complementari, tra cui quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette;
- gli accordi tra i soggetti pubblici, italiani e svizzeri, istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- ai fini di una gestione condivisa e compatibile del Sito e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, si ritiene di attuare interventi volti:
- a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione di un piano di gestione specifico;
 - b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di controllo e sicurezza;
 - c) alla realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali al sito medesimo;
 - d) alla diffusione, protezione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio geopaleontologico;

considerato ancora:

- che il piano di gestione sopra richiamato necessita di un soggetto chiamato a darvi attuazione con attività di programmazione e di esercizio che riguardino l'intera attività di valorizzazione del Sito;
- che le differenti legislazioni italiana e svizzera non consentono la costituzione di un'unica struttura per l'area del Monte San Giorgio;
- che i soggetti operanti in territorio elvetico hanno già costituito un organismo atto alla gestione del sito posto nella loro regione, dandogli forma di fondazione di diritto privato, senza scopo di lucro e denominato Fondazione del Monte San Giorgio;
- che i soggetti operanti in territorio italiano hanno ritenuto che la soluzione attuabile finalizzata alla gestione del Sito tale scopo possa essere quella di una gestione diretta dello stesso attraverso un convenzionamento tra i soggetti firmatari del presente atto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Parte prima. Principi generali.

Articolo 1. Oggetto della convenzione.

1. Le Parti decidono di gestire in forma diretta e associata tra loro il Sito allo scopo di tutelare, proteggere, valorizzare e divulgare quanto costituisce il patrimonio culturale/scientifico dello stesso, anche attraverso un continuo e proficuo rapporto con la Fondazione del Monte san Giorgio, sopra richiamata.
2. La presente convenzione ha per oggetto la definizione delle modalità di gestione di cui al comma precedente.
3. La Comunità Montana del Piambello è individuata ente capofila.

Articolo 2. Finalità.

1. Le parti pongono come finalità della programmazione e gestione associata di cui alla presente convenzione la realizzazione di attività dirette alla tutela, protezione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale, scientifico e naturale del Monte San Giorgio. In particolare, l'obiettivo comune è costituito dalla messa in atto di linee strategiche originate e condivise collegialmente a livello sovracomunale che siano idonee alla protezione e valorizzazione del Sito anche in linea con quanto disposto dalla legge 20.02.06 n. 77.
2. Le finalità di cui al comma precedente sono attuate attraverso la messa in atto delle più idonee linee di azione, tra cui:
 - a) il coordinamento delle misure speciali di tutela e fruizione del Sito con quelle ricavabili dalla normativa statale e regionale di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e scientifico;
 - b) la cura dei rapporti con gli organi statali e regionali competenti, con la Fondazione del Monte San Giorgio Svizzera, con la Commissione Nazionale

UNESCO, con il Centro del Patrimonio Mondiale di Parigi, e comunque con ogni organismo nazionale e internazionale che si occupi dei beni UNESCO.

3. Le finalità di cui al comma 1 e le linee di azione delineate dal comma 2, sono declinate attraverso la messa in opera di atti e provvedimenti a ciò finalizzati, tra cui, a titolo esemplificativo:

- a) la programmazione, l'organizzazione e la gestione di tutte le iniziative volte alla tutela, la valorizzazione del Sito;
- b) l'elaborazione e la presentazione di progetti, proposte e richieste di finanziamenti presso amministrazioni statali, regionali, dell'Unione europea e altre Istituzioni internazionali, nonché la cura dell'attuazione progettuale;
- c) l'ottenimento e la gestione di finanziamenti pubblici e privati, da impiegare per le finalità della presente convenzione;
- d) la cooperazione con i soggetti che ne facciano richiesta nello sviluppo di progetti aventi ad oggetto le finalità della presente convenzione;
- e) la fornitura di supporto tecnico e organizzativo, tra cui servizi di informazione, documentazione, assistenza e consulenza tecnico-scientifica;
- f) la promozione e l'elaborazione di politiche dirette a migliorare gli strumenti di tutela e valorizzazione del Sito;
- g) l'organizzazione e la gestione di attività di ricerca e studio;
- h) la promozione e la gestione, anche in collaborazione con la Fondazione Monte San Giorgio, con università e istituti di ricerca pubblici e privati, di iniziative finalizzate all'aggiornamento o alla formazione professionale del personale che si occupa della gestione del Sito;
- i) la promozione e l'organizzazione di iniziative di divulgazione e, in collaborazione con le autorità scolastiche, di attività educative mirate a beneficio di bambini e ragazzi in età scolare, di studenti di scuole superiori e/o universitari, l'istituzione e la promozione di premi e borse di studio;
- j) l'elaborazione, la realizzazione e la partecipazione a iniziative di promozione turistica e di diffusione dell'immagine per la valorizzazione del Sito, nel rispetto degli interessi delle comunità in cui il Sito si trova e degli scopi perseguiti dalla Fondazione Monte San Giorgio e dalle Parti;
- k) l'intrattenimento di ogni più utile rapporto con la Fondazione Monte San Giorgio, tutti gli organismi pubblici e privati competenti, nonché con

l'UNESCO e con gli organismi internazionali o di altri Stati preposti alla tutela del patrimonio culturale mondiale;

- l) la promozione e la partecipazione ad organismi ed associazioni internazionali aventi i medesimi scopi;
- m) la promozione dello scambio di esperienze tra i soggetti, nazionali e esteri, gestori di siti UNESCO;
- n) anche d'intesa con la Fondazione Monte San Giorgio, l'organizzazione e la partecipazione a studi, seminari, convegni, campagne di informazione, riunioni e fiere di settore, allo scopo di raccogliere dati, diffondere e condividere i risultati raggiunti, promuovere la tutela dei beni protetti e le finalità degli stessi;
- o) l'organizzazione e la partecipazione a campagne o iniziative aventi per obiettivo la raccolta di fondi per la realizzazione di specifici progetti riguardanti il Sito;
- p) lo svolgimento di ogni altra attività anche di natura finanziaria, utile o necessaria al raggiungimento delle finalità della presente convenzione, compreso lo sfruttamento a uso commerciale della denominazione e dei loghi degli enti associati, la stipulazione di mutui, fidejussioni, o altri strumenti di finanziamento o di garanzia.

Articolo 4. Funzioni degli enti convenzionati.

Articolo 3. Principi della programmazione e della gestione.

1. Le Parti convengono di informare tutte le attività di programmazione e gestione al principio della collegialità e dell'autonomia. A tale scopo esse istituiscono, con la presente convenzione, un'apposita commissione denominata Commissione per la programmazione e la gestione del Sito Unesco del Monte San Giorgio (di seguito definita "Commissione").
2. La Commissione è costituita da un rappresentante di ciascuna delle Parti, nominato con le modalità previste dall'ordinamento di ciascuno degli enti associati.

3. Alla Commissione spetta l'assunzione di tutte le decisioni relative alla programmazione e alla gestione del Sito. Le determinazioni della Commissione sono poste in essere, anche attraverso l'adozione degli atti di cui all'articolo 2, comma 3, da parte degli organi dell'ente capofila conformemente al proprio ordinamento ed entro i limiti e i vincoli di sostenibilità giuridica, finanziaria e gestionale che governano l'azione di quest'ultimo. Laddove le decisioni della Commissione eccedano tali limiti, l'ente capofila comunica alla stessa la loro inattuabilità specificandone i motivi e proponendo, nei casi in cui ciò sia possibile, soluzioni alternative che presentino un elevato grado di sostenibilità.
4. Allo scopo di garantire l'autonomia finanziaria della programmazione e della gestione, le Parti convengono che, fatto salvo il principio della universalità del bilancio dell'ente capofila, tutte le entrate e le spese attinenti l'attuazione della presente convenzione abbiano provenienza e destinazione vincolata.
5. Fermo restando quanto sancito dai commi precedenti, tutti i rapporti contrattuali con soggetti terzi, afferenti la presente convenzione, sono intrattenuti da parte dell'ente capofila.

Articolo 4. Funzioni degli enti convenzionati.

1. Le Parti convengono di informare l'attività di programmazione degli enti convenzionati all'adozione di azioni orientati al raggiungimento delle finalità della presente convenzione.
- 2.. Nel rispetto dei principi sanciti all'articolo 2 della presente convenzione e nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali nonché delle regole e dei vincoli di carattere giuridico, finanziario e gestionale cui è informata l'attività di ciascuno di essi, gli enti convenzionati concorrono in parti uguali con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali al perseguimento dei fini della presente convenzione, secondo le linee di azione tracciate dalla Commissione.

Parte seconda. Modalità di funzionamento.

Articolo 5. Lavori della Commissione.

1. La Commissione elegge tra i suoi membri il proprio Presidente.
2. Essa è convocata da parte del presidente, che è tenuto a farlo entro dieci giorni dalla richiesta motivata fattagli da almeno tre dei suoi componenti.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. La Commissione può eleggere nel proprio seno un vicepresidente.
5. La partecipazione ai lavori della Commissione avviene a titolo gratuito. Ogni eventuale rimborso spese ai suoi componenti grava sull'ente di cui esso è rappresentante.

Articolo 6. Gestione finanziaria.

1. Fermo restando quanto convenuto negli articoli 3 e 4, la Commissione redige e adotta entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione della gestione associata relativo all'anno solare successivo. Oltre al rispetto dei principi sanciti dal Tuel per i bilanci degli enti locali, esso deve essere coerente con i bilanci di previsione degli enti associati.
2. I contenuti del bilancio di cui al comma precedente sono trasposti nel bilancio di previsione dell'ente capofila, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 3, comma 4.
3. Fermo restando quanto convenuto negli articoli 3 e 4, la Commissione redige e adotta entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendiconto di gestione dell'anno precedente, in conformità con i principi sanciti dal Tuel per i rendiconti degli enti locali e in coerenza con le risultanze della gestione degli enti associati.

Articolo 7. Patrimonio e proventi.

Parte seconda. Modalità di funzionamento.

Articolo 5. Lavori della Commissione.

1. La Commissione elegge tra i suoi membri il proprio Presidente.
2. Essa è convocata da parte del presidente, che è tenuto a farlo entro dieci giorni dalla richiesta motivata fattagli da almeno tre dei suoi componenti.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. La Commissione può eleggere nel proprio seno un vicepresidente.
5. La partecipazione ai lavori della Commissione avviene a titolo gratuito. Ogni eventuale rimborso spese ai suoi componenti grava sull'ente di cui esso è rappresentante.

Articolo 6. Gestione finanziaria.

1. Fermo restando quanto convenuto negli articoli 3 e 4, la Commissione redige e adotta entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione della gestione associata relativo all'anno solare successivo. Oltre al rispetto dei principi sanciti dal Tuel per i bilanci degli enti locali, esso deve essere coerente con i bilanci di previsione degli enti associati.
2. I contenuti del bilancio di cui al comma precedente sono trasposti nel bilancio di previsione dell'ente capofila, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 3, comma 4.
3. Fermo restando quanto convenuto negli articoli 3 e 4, la Commissione redige e adotta entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendiconto di gestione dell'anno precedente, in conformità con i principi sanciti dal Tuel per i rendiconti degli enti locali e in coerenza con le risultanze della gestione degli enti associati.

Articolo 7. Patrimonio e proventi.

1. L'eventuale patrimonio afferente la gestione del Sito è costituito da beni mobili e immobili acquisiti a qualunque titolo e per le finalità della presente convenzione.
2. Le attività di cui alla presente convenzione sono finanziate, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 3, 4 e 6 da:
 - a) una contribuzione una tantum fissata in diecimila euro per ciascuno degli enti associati, da versarsi a favore dell'ente capofila entro la data del 31/10/2012;
 - b) ulteriori contributi degli enti convenzionati e di soggetti terzi;
 - c) avanzi di gestione risultanti dal rendiconto di cui all'articolo 6, comma 3;
 - d) proventi derivanti da attività di carattere commerciale rivolte alla valorizzazione del Sito;
 - e) sponsorizzazioni;
 - f) finanziamenti provenienti da soggetti terzi;
 - g) ogni altro tipo di risorsa afferente le finalità cui la presente convenzione è rivolta.
3. I proventi di cui alla lettera c) del comma precedente non possono essere devoluti agli enti associati, tranne che nel caso indicato dall'articolo 10, comma 4, lettera b).

Articolo 8. Approvvigionamenti. Partenariati.

1. Per l'attuazione delle proprie decisioni, la Commissione può avvalersi di personale degli enti associati, anche ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del Tuel. Fermo restando quanto sancito dall'articolo 3, comma 3, secondo e terzo periodo, la Commissione può avvalersi di risorse umane esterne o ricorrere a forme di approvvigionamento di beni e servizi dal mercato.
2. La Commissione può favorire l'attivazione di partenariati con soggetti terzi, rivolti a forme di collaborazione aventi a tema argomenti specifici o il generale perseguimento delle finalità della presente convenzione.
3. Lo status di partner è acquisito a fronte di richiesta motivata dell'interessato, vagliata positivamente dalla Commissione.

4. La Commissione può stabilire dei contributi annuali a carico dei partner.

Articolo 9. Collaborazioni.

1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, secondo periodo, e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, secondo e terzo periodo, la Commissione può avvalersi:
 - a) di un direttore della gestione, cui compete l'organizzazione delle attività della presente convenzione allo scopo di perseguire le finalità di cui all'articolo 2, conseguendo standard ottimali di gestione;
 - b) di un coordinatore tecnico, nominato in accordo con la Fondazione Monte San Giorgio, cui compete la cura e lo sviluppo delle azioni di carattere scientifico tendenti alla valorizzazione del Sito.
2. Il direttore della gestione partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Commissione.

Articolo 10. Durata. Recesso.

1. La presente convenzione ha durata di 15 anni decorrenti dalla data del 1° ottobre 2012. Sei mesi prima della data di scadenza, la Commissione formula agli enti associati una proposta in ordine al proseguimento della gestione per il tramite dello strumento convenzionale, evidenziando i risultati complessivi ottenuti nella gestione del Sito. Preso atto di detta proposta, gli enti associati decidono in ordine allo strumento da utilizzare per il conseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione.
2. Le Parti danno atto che le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente convenzione trascendono l'utilizzo del mezzo utilizzato per il loro conseguimento e sono pertanto consapevoli che anche alla scadenza della presente convenzione, perdurando la permanenza del Sito nella lista del patrimonio mondiale tutelato dall'Unesco, dette finalità non possono che essere perseguite collegialmente tra gli enti sottoscrittori del presente atto.

3. Non è ammesso il recesso unilaterale dalla presente convenzione.
4. La presente convenzione si risolve anticipatamente:
 - a) su accordo consensuale di tutte le Parti, previa individuazione e attivazione della nuova forma di gestione del Sito;
 - b) nel caso in cui il Sito non sia più compreso nella lista del patrimonio mondiale tutelato dall'Unesco.
5. Alla scadenza naturale della convenzione nonché nel caso indicato al comma 4, lettera a) della presente convenzione, i beni indicati all'articolo 7 sono devoluti al soggetto che subentri nella gestione del Sito. Nel caso indicato al comma 4, lettera b), i beni indicati all'articolo 7 sono devoluti ai soggetti sottoscrittori della presente convenzione, previa ripartizione in parti uguali.

Letto, firmato e sottoscritto

Arcisate, li 15 Ottobre 2012

*COMUNITA' MONTANA DEL
PIAMBELLO*

IL RESPONSABILE

Marco Basile

COMUNE DI BESANO

IL RESPONSABILE

BruttoMesso Monica

COMUNE DI CLIVIO

IL RESPONSABILE

Arch.Ciro Salzano

COMUNE DI PORTO CERESIO

IL RESPONSABILE

arch.Fabio Lamon

COMUNE DI SALTRIO

IL RESPONSABILE

Giuseppe Franzi

COMUNE DI VIGGIU

IL RESPONSABILE

Letizia Cracò